



Comune di Trieste

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(Art. 6, comma 1, lett.e) della L. 26/10/1995, n.447)

SOMMARIO:

TITOLO I – FINALITA' GENERALI		pag. 3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3	
Art. 2 – Definizioni tecniche e giuridiche	pag. 3	
TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE (PERMANENTI)		pag. 8
Articolo 3 - Campo di applicazione	pag. 8	
Articolo 4 Rumore interno	pag. 9	
Articolo 5 - Rumore esterno	pag. 9	
Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti interni agli edifici	pag. 9	
Articolo 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti	pag. 10	
Articolo 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti	pag. 10	
Articolo 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica	pag. 10	
Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi	pag. 11	

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE	pag. 11
Articolo 11 - Campo di applicazione	pag. 11
Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga	pag. 12
Articolo 13 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee	pag. 12
Articolo 14 - Orari e durata delle manifestazioni	pag. 13
Articolo 15 - Limiti di immissione sonora	pag. 14
Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi	pag. 14
 TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	 pag. 15
Articolo 17 - Campo di applicazione	pag. 15
Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga	pag. 15
Articolo 19 - Orari e limiti di immissione sonora	pag. 15
Articolo 20 - Emergenze	pag. 16
Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi	pag. 16
 TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	 pag. 16
Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico	pag. 16
Articolo 23 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico	pag. 16
Articolo 24 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico	pag. 17
Articolo 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva del rispetto dei Edifici	pag. 18 Requisiti Acustici degli
Articolo 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo	pag. 18
Articolo 27 - Sanzioni	pag. 19
 TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	 pag. 19
Articolo 28 - Risanamento e pianificazione	pag. 19
Articolo 29 - Emissioni sonore dei veicoli a motore	pag. 19
 TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	 pag. 20
Articolo 30 - Disciplina dei controlli	pag. 20
Articolo 31 - Entrata in vigore	pag. 20
Articolo 32 - Abrogazioni e validità	pag. 20
 APPENDICE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO	 pag. 21
APPENDICE _ CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	pag. 21
APPENDICE _ LIMITI ACUSTICI	pag. 23
APPENDICE _ - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	pag. 25

TITOLO I – FINALITA' GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la comunicazione alla cittadinanza del corpus legislativo in vigore, delle informazioni utili per il corretto utilizzo delle leggi da parte di Enti, società, professionisti e privati, al fine di programmare e gestire le proprie attività, suscettibili di produrre o subire eventi acusticamente inquinanti, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, nr. 447: "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successivi decreti e regolamenti attuativi. Per semplificare la comunicazione, si redige un unico documento che definisce le attività amministrative e contiene le norme tecniche. Una raccolta delle definizioni tecniche, completa efficacemente le informazioni che l'Amministrazione fornisce ai cittadini. Questo documento non contiene quindi innovazioni che escano dai poteri Comunali.

Art. 2 – Definizioni tecniche e giuridiche

Di seguito forniamo una breve descrizione dei concetti base e dei descrittori acustici utilizzabili nelle diverse attività previste in codesto regolamento.

AREA CLASSIFICATA

Parte delimitata del territorio, alla quale sia stata attribuita una classe acustica, con i relativi limiti di immissione ed emissione.

ATTIVITÀ RUMOROSA

Attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.

CLASSIFICAZIONE O ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La suddivisione del territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti, in ogni tempo di riferimento.

CLIMA ACUSTICO

Le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

COMPONENTI IMPULSIVE

Un rumore contiene Componenti Impulsive qualora:

- l'evento sia ripetitivo (almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno e almeno due volte nel medesimo intervallo di tempo per il periodo notturno);
- la differenza fra il Livello dei valori massimi di pressione sonora ponderata (A) con costante di tempo Impulse ($L_{A_{imax}}$) ed il Livello dei valori massimi di pressione sonora ponderata (A) con costante di tempo Slow ($L_{A_{smax}}$), risulti superiore a 6 dB;
- la durata dell'evento a - 10 dB dal Livello dei valori massimi di pressione sonora ponderata (A) con costante di tempo Fast ($L_{A_{fmax}}$) sia inferiore a 1s.

Allorché venga accertata la presenza di Componenti Impulsive nella misura, per valutare il corretto livello di Rumore Ambientale, sarà necessario applicare il fattore correttivo K_I .

COMPONENTI TONALI

Le Componenti Tonalì sono riconosciute come tali quando:

- sono dotate di carattere stazionario nel tempo ed in frequenza;
- il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB.

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonalì nelle emissioni acustiche è necessario realizzare un'analisi spettrale per bande di 1/3 di ottava nell'intervallo compreso fra 20 Hz e 20 KHz, verificando i livelli minimi di ciascuna di queste.

Nel caso in cui l'analisi spettrale evidenzi uno scostamento fra i livelli minimi superiore ai 5 dB prescritti, sarà necessario applicare il fattore correttivo K_T alla misura.

COMPONENTI SPETTRALI IN BASSA FREQUENZA

Nel caso in cui l'analisi in frequenza di cui al punto 4.4 della presente relazione, evidenzi la presenza di Componenti Tonalì comprese nell'intervallo fra 20 e 200 Hz è necessario applicare la correzione K_B , tale correzione deve essere applicata nel solo periodo notturno.

FATTORE CORRETTIVO

È la correzione in dB(A) introdotta per valutare emissioni sonore caratterizzate da componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza:

$$\text{Componenti Impulsive} \quad K_I = 3 \text{ dB}$$

$$\text{Componenti Tonalì} \quad K_T = 3 \text{ dB}$$

$$\text{Componenti in Bassa Frequenza} \quad K_B = 3 \text{ dB}$$

I fattori di correzione non vengono applicati alle infrastrutture dei trasporti.

I fattori correttivi devono essere cercati ed eventualmente applicati, sia nel rumore residuo che nell'ambientale.

IMPATTO ACUSTICO

Gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

LIVELLO SONORO CONTINUO EQUIVALENTE PONDERATO "A"

Misura l'energia acustica prodotta da un suono in un determinato intervallo di tempo, in funzione della ricettività dell'orecchio umano; il LA_{eq} descrive la variazione nel tempo del livello sonoro, rappresentando numericamente il livello di rumorosità presente in un dato ambiente. La definizione di livello equivalente è la seguente:

$$L_{eq}(A) = 10 \log_{10} \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{p(t)}{p_0} \right)^2 dt$$

[1]

dove:

T = tempo di misura;

- p_0 = valore di riferimento della pressione acustica pari 20 μ Pa;
A = pesatura in frequenza del segnale.

LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL SINGOLO EVENTO (SEL, L_{AE} , L_{AX})

Descrive l'energia sonora presente in un evento di breve durata come se questo perdurasse nel tempo; è utile nella valutazione del livello equivalente su passaggi di aerei, treni, ecc. La definizione matematica lo normalizza a un secondo:

$$L_{AE,T} = 10 \log_{10} \left[\frac{T}{T_0} \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{p(t)}{p_0} \right)^2 dt \right]$$

[2]

dove:

- $L_{AE,T}$ = livello di esposizione sonora pesato A riferito a 20 μ Pa, nell'intervallo $T = t_2 - t_1$;
 $pA(t)$ = livello istantaneo di pressione sonora pesato A;
 p_0 = livello di pressione sonora di riferimento pari 20 μ Pa;
 T_0 = tempo di riferimento pari a 1 sec.

LIVELLO MASSIMO (L_{MAX})

Rappresenta il massimo livello di pressione sonora pesato e rilevato con la costante di tempo "Fast" per meglio valutare l'andamento del fenomeno sonoro in relazione a come questo viene avvertito dall'apparato uditivo umano.

E' l'indice che, all'interno di un dato intervallo, descrive la presenza di episodi sporadici di un certo livello, come può avvenire per esempio con il rumore di clacson o rumori di tipo impulsivo ma sporadici nella loro ripetizione.

LIVELLO DI PICCO PESATO (L_{PEAK})

Spesso indicato con L_{pk} è un descrittore sempre legato alla valutazione di rumori di tipo impulsivo che non possiedono una ripetitività nel tempo.

Il problema che spesso si verifica è che nel caso di misure eseguite con strumenti diversi si ottengono valori non sempre simili; questo principalmente perché la pesatura lineare non ha limitazioni in frequenza e quindi, se il microfono possiede una risposta molto ampia, con impulsi brevi avremo valori maggiori rispetto a sistemi con risposta in frequenza limitata. D'altra parte viene utilizzato solo nella normativa dell'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro (d.lgs.81)

LIVELLO MINIMO (L_{MIN})

Rappresenta il minimo livello di pressione sonora; attraverso questo valore è possibile stabilire il livello di sorgenti sonore con rumore stazionario anche se è presente del rumore variabile sovrapposto. Esso ci fornisce spesso la "base di rumore" di una certa zona e diventa utile quando ci sono da valutare le possibilità di migliorare una situazione di inquinamento.

LIVELLI PERCENTILI (L_N)

Il livello L_n è il livello superato nell' $n\%$ del tempo di misura, l'insieme dei valori percentili rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa.

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE (L_A)

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (LR) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

LIVELLO DI RUMORE RESIDUO (LR)

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE (LD)

È la differenza tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" di Rumore Ambientale, al quale sono stati eventualmente applicati i fattori correttivi, e quello del rumore residuo misurati all'interno di ambiente abitativi, con finestre aperte o chiuse.

$$L_D = L_A - L_R$$

LIVELLO DI RUMORE CORRETTO (LC)

È la risultante ottenuta sommando al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" di rumore ambientale, i fattori correttivi relativi alle componenti impulsive, tonali e a bassa frequenza eventualmente individuate.

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

I requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici.

SORGENTE SONORA

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina, impianto o essere vivente, atto a produrre emissioni sonore.

SORGENTI SONORE FISSE

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative

SORGENTI SONORE MOBILI

Tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

La figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

TEMPO DI RIFERIMENTO T_R

Rappresenta il periodo, nell'arco delle 24 ore, durante il quale si manifesta il fenomeno acustico; a tal fine sono definiti il Periodo Diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e il Perioo Notturmo (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).

TEMPO DI OSSERVAZIONE T_O

Rappresenta l'intervallo di tempo (presente nel periodo di riferimento) durante il quale vengono verificate e valutate le condizioni di funzionamento della sorgente sonora.

TEMPO DI MISURA T_M

Periodo di tempo, riferito al Tempo di Osservazione, entro il quale sono realizzati i rilievi acustici.

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa

VALORI LIMITE DI ACCETTABILITÀ/IMMISSIONE

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante).

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE (PERMANENTI)

Art. 3 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa parte le attività rumorose - aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per almeno 60 giorni nell'anno solare, anche in modo non continuativo di seguito elencate, in via puramente esemplificativa:

- A) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore)
- B) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati
- C) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari)
- D) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari)
- E) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati
- F) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- G) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Si raccolgono le prescrizioni di legge stabilite dalla legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 e da suoi decreti e regolamenti successivamente emanati od emendati.

Detti provvedimenti sono elencati nel seguito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

D.P.C.M. 1 marzo 1991 : Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
LEGGE 26 Ottobre 1995, n. 447 : Legge quadro sull'inquinamento acustico
DECRETO 11 dicembre 1996 : Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
D.P.C.M. 14 novembre 1997 : Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 : Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
DECRETO 16 marzo 1998 : Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico
D.P.C.M. 31 marzo 1998 : Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426 pubblicata il 14\12\98 : "Nuovi interventi in campo ambientale.
D.P.C.M. 29 novembre 2000 , "Criteri per la redazione dei Piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto".
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.
D.LGS. 19 agosto 2005, n.194. Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Legge regione Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 16. Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. Titolo II
Dgr 463/2009 Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Comunali di classificazione acustica.

Si precisa che la normativa riportata è di tipo amministrativo; vige quindi per tutti i soggetti che gestiscano una sorgente sonora e siano titolari di attività e/o siano soggetti ad autorizzazioni per lo svolgimento della stessa. Questa normativa non ha competenza nelle vertenze tra privati.

Art. 4 Rumore interno

Il rumore all'interno degli ambienti confinati, può provenire da altre parti interne o coerenti con l'edificio oppure dall'esterno dell'edificio stesso. Dopo aver identificato l'origine del rumore rilevato, si procede all'analisi tecnica e giuridica.

Il dpcm 5/12/97 stabilisce i valori indice che devono essere rispettati per gli edifici nuovi o ristrutturati, anche parzialmente.

- All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.lgs. 10 aprile 2006, n.195 e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., quando applicabili.
- Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Articolo 5 - Rumore esterno

A) Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale ([tabella A](#) in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Sono esentati dal rispetto del differenziale: infrastrutture di trasporto, attività a ciclo continuo, autodromi e simili.

B) I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento).

C) I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione. Si precisa che il rumore antropico prodotto dai clienti di locali pubblici, è competenza e responsabilità del gestore del locale.

Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

A) Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, tabella C in appendice al presente regolamento, gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

B) Il disturbo provocato da semplici apparecchiature private, quali elettrodomestici ed utensili, non è normato dal presente Regolamento.

C) I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 tabella C in appendice al presente regolamento, si applicano:

- agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997;
- agli impianti soggetti, successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto, limitatamente alla sola parte oggetto di modifica;

D) I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via solida.

E) Le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto devono rispettare i valori limite di emissione, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora, ai sensi del D.Lgs 4 settembre 2002, n. 262.

F) Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Articolo 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'articolo 6, comma A, o ad altre sorgenti rumorose, qualora possibile, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, il Comune adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Articolo 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

A) Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, ecc.), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ecc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:

- Le attività di manutenzione di aree verdi private sono consentite nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; nei giorni festivi ed al sabato, sono consentite dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; le attività si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.
- Le attività di manutenzione di aree verdi private che si svolgono in periodi diversi da quelli stabiliti nel comma precedente sono oggetto di autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità descritte del presente Regolamento.

B) Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche (taglio erba, potatura, ecc.) e del suolo pubblico, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

- Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti, senza che venga fatta esplicita richiesta.
- Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico che si svolgono in periodi diversi da quelli stabiliti nel comma precedente sono oggetto di autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.
- Le attività di pronto intervento sia in aree pubbliche che private sono sempre consentite senza specifica autorizzazione, anche in deroga ai limiti, per una durata effettiva non superiore alle 48 ore. Gli interventi per calamità naturali sono escluse da qualsivoglia limitazione sia oraria che emissiva e non necessitano di procedimento autorizzatorio di cui al presente Regolamento.

B-bis) Le attività agricole e forestali ordinarie con l'utilizzo di macchinari rumorosi quali trattori, trebbiatrici, irrigatori, motoseghe e simili, effettuate in tutto il territorio cittadino, purché svolte in maniera temporanea e quindi limitate nel tempo e/o legate ad ubicazioni variabili, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti, qualora applicabili, senza necessità di esplicita richiesta.

C) Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00.

D) Per lo svolgimento dello spazzamento meccanico delle aree mercatali in orari diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune, secondo le modalità descritte del presente Regolamento.

E) Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE ed al D.Lgs. 262/2002 e s.m.i. in materia di emissione sonora, in condizioni di marcia ed utilizzo. Dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare le emissioni sonore (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni).

Articolo 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica

A) In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti fissati dal D.P.C.M. 215/99 o sue successive integrazioni o modificazioni.

B) La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, i cambi di destinazione d'uso, le volture di licenze. Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere allegata alla richiesta stessa. Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di previsione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni, è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della validità della licenza.

C) Fatto salvo quanto disposto nei successivi commi, è vietata, dalle ore 23.00 alle ore 9.00, la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private. Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.

D) Nell'ambito dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali svolta all'esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, nelle giornate da domenica a giovedì fino alle ore 23.00. Nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali tale attività è consentita fino alle ore 24.00. Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o locale di pubblico spettacolo, avendo cura di impedire che l'emissione sonora superi i livelli previsti dalla norma e dalla normale tollerabilità (ex art. 844 C.C.).

E) ELENCO ZONE CITTADINE nelle quali è autorizzabile la deroga.

Si veda art. 13.

Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

A) Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma B dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00, in caso di violazione dei limiti.

B) I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11 per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995.

C) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

D) A seguito di accertamento di inadempienze reiterate di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

E) Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

F) Qualora gli importi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere, facenti riferimento sia alla L. 447/1995 e s.m.i. che, più in generale, alla vigente normativa in materia di tutela all'inquinamento acustico, subiscano

variazioni, gli stessi si intendono automaticamente recepiti nel presente Regolamento senza necessità di dar luogo a modifiche dello stesso.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 11 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- A) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- B) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- C) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.
- D) mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
- E) manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga

A) Le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate, a seconda del tipo di attività, come riportato di seguito:

- Senza esplicita richiesta: attraverso disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento;
- A seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo quanto previsto dall'"APPENDICE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO" o dall'"APPENDICE CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI, eventualmente integrata da valutazione tecnica redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri regionali.

B) Le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, ecc., così come previsto al primo puntato della lettera A).

C) L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

D) Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

E) Le autorizzazioni comunali in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore rilasciate ai sensi del presente Regolamento, consentono il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

F) Tutte le attività di cui al punto a) dell'articolo 11 sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

G) Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia di bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

H) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività.

I) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate, per la fattispecie che ricorre, in APPENDICE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO alla voce "Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni" o alla voce "Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi", del presente Regolamento e corredate di tutta la

documentazione ivi richiesta. Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.

Articolo 13 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

A) Le attività di cui all'articolo 11, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono svolgersi preferibilmente solo nei siti individuati nel seguito.

A-bis) Fermi restando i siti di cui ai successivi punti viene demandata alla Giunta Municipale, mediante approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione di ulteriori siti ove svolgere - in deroga ai limiti acustici - manifestazioni, fiere, trattenimenti e spettacoli, sagre paesane ed eventi simili, compresa l'indicazione del periodo temporale e dell'orario di deroga acustica.

B) Le attività possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1, con le modalità indicate nel presente Regolamento.

ELENCO ZONE CITTADINE nelle quali è autorizzabile la deroga.

- VIA DI PROSECCO AD OPICINA
- VIA NAZIONALE AD OPICINA
- STRADA PER VIENNA AD OPICINA
- PIAZZALE MONTE RE
- BOSCHETTO
- EX OPP
- PIAZZA DELLA REPUBBLICA
- VIA MONTORSINO
- VIA GIUSTI

Deroghe ammesse per 20 eventi per anno solare.

Area definita tra:

via Machiavelli, via F. Filzi, San Spiridione, del Teatro Romano, area di Cavana che sale fino ad arco di Riccardo, linea retta a via dell'Università, del Promontorio, Riva Grumula fino al varco di ingresso del Porto Franco nuovo, dritto alla Diga foranea, l'area si chiude su via Machiavelli.

Deroghe ammesse per 6 mesi all'anno, da maggio ad ottobre.

- PINETA DI BARCOLA

Deroghe ammesse per 4 mesi da giugno a settembre, oltre 20 giorni di eventi nel corso dell'anno.

Deroghe su tutto il territorio cittadino:

31 dicembre e 1 gennaio;

periodo di Carnevale 6 giorni;

31 ottobre detto Halloween

3 giorni per svolgimento Bavisela

Termine deroga ad ore 1,00 del giorno successivo

Eventuali ulteriori deroghe potranno venire disposte con provvedimento Sindacale in occasione di particolari eventi.

Articolo 14 - Orari e durata delle manifestazioni

A) Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 6:00 alle ore 24:00 e dalle 0:00 alle 1:00, salvo diversa indicazione al punto precedente. Qualora, sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole, lo svolgimento delle attività sia necessario in orari al di fuori di quelli sopracitati, il richiedente la deroga dovrà attenersi alle disposizioni di cui al presente regolamento e nei limiti di un massimo di 10 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.

B) In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco riportato in Appendice possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

C) Le generiche attività esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni, ecc. possono essere autorizzate per un massimo di 14 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

D) Le attività di cui al comma c), per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana. Le attività di cui al comma b), per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 5 giorni ogni settimana.

Articolo 15 - Limiti di immissione sonora

A) L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione.

B) L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

A) Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma b dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.

B) I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11 per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995.

C) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

D) A seguito di accertamento di inadempienze reiterate di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

E) Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

F) Qualora gli importi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere, facenti riferimento sia alla L. 447/1995 e s.m.i. che, più in generale, alla vigente normativa in materia di tutela all'inquinamento acustico, subiscano variazioni, gli stessi si intendono automaticamente recepiti nel presente Regolamento senza necessità di dar luogo a modifiche dello stesso.

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 17 - Campo di applicazione

In questo articolo vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

A) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;

B) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga

A) Le generiche attività di qualsiasi durata di cui articolo 17, comma.a), per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, non necessitano di alcuna specifica autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento.

B) Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 20 della L.R. 16/2007, lo svolgimento delle attività di cui articolo 17, comma.a), può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

C) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

D) La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

E) I lavori edili di cui articolo 17, comma.b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito: il rappresentante legale dell'impresa dovrà avanzare domanda di deroga, specificando le attività previste ed i relativi tempi.

F) Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che, in occasione di determinate lavorazioni rumorose, sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione. Tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Articolo 19 - Orari e limiti di immissione sonora

Il limite assoluto da non superare di norma (come Leq) nel periodo derogato, è pari a 80 dB(A), con autorizzazione in deroga. In questo regime autorizzativo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il valore massimo della deroga sarà 65 dB(A) a finestre chiuse.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'effettuazione di misure di controllo a cantiere attivo, con oneri a carico del gestore delle sorgenti sonore.

Articolo 20 - Emergenze

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti fissati, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori.

Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

A) Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma b dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.

B) I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11 per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995.

C) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

D) A seguito di accertamento di inadempienze reiterate di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

E) Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

F) Qualora gli importi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere, facenti riferimento sia alla L. 447/1995 e s.m.i. che, più in generale, alla vigente normativa in materia di tutela all'inquinamento acustico, subiscano variazioni, gli stessi si intendono automaticamente recepiti nel presente Regolamento senza necessità di dar luogo a modifiche dello stesso.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, DIA od altri equivalenti, ed i permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Articolo 23 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

A) Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

B) La predisposizione di una Valutazione di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività di seguito indicate nella l. 447/95:

- a) opere soggette a V.I.A. e a valutazione di incidenza;
- b) aeroporti, avio superfici, eliporti;
- c) strade;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- h) permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- i) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera h);
- j) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

C) La Valutazione di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'Art.2 della Legge 447/1995.

Articolo 24 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

A) La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione di singole unità abitative, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) scuole ed asili di ogni genere e grado;
- b) ospedali;
- c) case di cura e riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui b), c), d), e), f), g), comma b), art. 23 del presente Regolamento.

B) I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

C) Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di costruire. Deve inoltre essere prodotta Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici mediante collaudo acustico finale della struttura edilizia e dei suoi componenti ed impianti attestante il rispetto dei minimi livelli normativi (alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) dei requisiti acustici in opera.

D) La documentazione previsionale di cui al comma a) deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

E) Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'ente di controllo, la documentazione di cui al comma A), anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Articolo 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

A) La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria per verificare che la progettazione tenga conto dei detti requisiti.

B) La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera. Il documento dovrà contenere il collaudo sperimentale della singola u.i. od un campione statisticamente significativo del totale. Il collaudo dovrà essere eseguito da Tecnico competente.

C) I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da calcoli e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M.05 /12/97 o sue integrazioni o modificazioni.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti gli edifici soggetti ad una forma di autorizzazione.

Al fine di una corretta interpretazione della legge sopra ricordata si intendono come solai tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni e come facciate si intendono gli elementi di divisione verso spazi esterni aperti da almeno un lato.

Se nell'edificio sono presenti impianti tecnici od altre sorgenti sonore i progetti devono inoltre essere corredati da Documentazione di previsione di impatto acustico, firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

D) In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modificano le caratteristiche acustiche, anche per uno solo degli elementi edilizi normati, l'amministrazione comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione, con la quale si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o da sue successive integrazioni o sostituzioni.

E) La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

F) si ricorda che gli stabili industriali sono esentati dal rispetto dei requisiti acustici, non dalla presentazione di valutazione d'impatto acustico e Valutazione previsionale di clima acustico. I documenti devono essere presentati quando è nota l'attività che si svolgerà.

Articolo 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

A) La documentazione previsionale di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.

B) La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 25, comma B) deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.

C) La mancata presentazione della documentazione di cui al comma A è causa di diniego dell'autorizzazione per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

D) L'Amministrazione si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

E) Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

F) L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, fa effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

G) In caso di controlli, sarà richiesta, a corredo della documentazione di cui al comma A del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Articolo 27 - Sanzioni

A) Si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall'articolo 10 della L.447/95.

B) È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 28 - Risanamento e pianificazione

A) Le competenze della Città in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

B) Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

C) In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 29 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

A) Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Disciplina dei controlli

Aspetti generali:

Il comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento del Corpo di Polizia Locale e dell'ARPA, stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

Segnalazione esposti:

Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio di Polizia Locale, che ne informa l'Ufficio Tecnico.

Provvedimenti restrittivi:

Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi

Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente

Articolo 31 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la Deliberazione per l'approvazione del Consiglio Comunale.

Articolo 32 - Abrogazioni e validità

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili, nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

In presenza di limiti e prescrizioni in materia acustica previsti da altri Regolamenti comunali, purché compatibili, prevalgono i limiti e le prescrizioni più restrittive, a tutela della salute e nel rispetto della qualità della vita e del riposo.

APPENDICE _

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO

A) Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'Art. 12 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con l'Ufficio Ambiente e con gli Organi di controllo (A.S.L., A.R.P.A. o Corpo di Polizia Locale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

B) Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal legale rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni

A) Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).

B) Planimetria in scala (1:1000 o 1:2000) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

C) Descrizione delle sorgenti sonore e **dei valori di emissione sonora** (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.).

D) Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi

A) Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995 e s.m.i., comprendente:

B) Stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;

APPENDICE _ CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

A) Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'Art.17 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- a) ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
- b) ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- c) generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con l'Ufficio Ambiente e con gli Organi di controllo (A.S.L., A.R.P.A. o Corpo di Polizia Locale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- d) elenco numerato della documentazione allegata.

B) Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni

A) Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo.

B) Planimetria in scala (1:1000) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

C) Descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.

D) Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Cantieri di durata superiore a 60 giorni

A) Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995 e s.m.i., comprendente:

- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, Allegato A) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

APPENDICE _ LIMITI ACUSTICI

Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14 novembre 1997:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in attesa dell'adozione della classificazione acustica, si applicano la zonizzazione e i limiti di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 01 marzo 1991:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti di accettabilità (immissione) Leq in dB(A)	
	Tempi di riferimento:	
	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (Articolo 2 D.M. n. 1444/1968)	65	55
Zona B (Articolo 2 D.M. n. 1444/1968)	60	60
Zona esclusivamente industriale	70	70
<i>Non sono definiti limiti di emissione e di attenzione</i>		

Tabella B: valori limite differenziali - Articolo 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	+5dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	+3dB(A)

Tabella C: valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5 dicembre 1997, *limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio* (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) LAeq

APPENDICE _ - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- a) relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
- b) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- c) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- d) scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- 5) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- e) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997;
- f) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.